



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

## **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE**

**Decorrenza dal 28/9/2020 al 10/12/2020**

In attuazione dell'art.4 della Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004 e ss.mm.ii., dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, ai sensi della D.G.R.n. 613 del 25/07/2018 e in esecuzione al regolamento Comunale n.32 del 17/06/2019.

E' EMANATO

il seguente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004 e ss.mm.ii., situati nel Comune di Cairo Montenotte che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

### **Requisiti per l'assegnazione**

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004 e ss.mm.ii., i requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi ERP sono i seguenti:

#### **a. la partecipazione al bando è consentita:**

- 1) ai cittadini italiani;
- 2) ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.lgs. n. 30/2007;
- 3) ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 3/2007;
- 4) agli stranieri titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs.n. 251/2007;
- 5) agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998;

**b.** residenza o attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente nel Comune di Cairo Montenotte ovvero nel bacino di utenza "F" Bormide per almeno 5 anni continuativi immediatamente precedenti la data di pubblicazione del bando; la residenza nel bacino di utenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prendere servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

#### **c. non titolarità di diritti reali su beni immobili.** Nello specifico:

1. non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

#### **Superficie utile residenziale**

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazzi, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie: A/1 – A/8 e A/9;

E' viceversa da considerare inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;

2. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli immobili, sia superiore ad € 70.520,69 corrispondente al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi di ERP presenti nel bacino di utenza "F". Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente;

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla presente lettera c. del requisito per l'assegnazione, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;

3. non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'unione europea devono possedere in sede di presentazione della domanda, la documentazione di cui all'articolo 3 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con le caratteristiche riportate nella tabella sopra evidenziata alla lettera c.

**d.** assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico non può partecipare al bando:

- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento, di decadenza o di rilascio dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del Bando a decorrere dalla data di rilascio dell'alloggio;
- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data di rilascio dell'immobile conseguita sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi 5 anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fase di sgombero sia stato estinto;
- l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del Bando stesso a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio
- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L.n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione di alloggi ERP;

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

**e.** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio, realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

**f.** assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

g. possedere una situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 non superiore ad € 17.000,00, per i nuclei familiari monocomponente l'ISEE non deve superare i € 20.000,00.

La situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2018, la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra;

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto ai punti c1-c2-c3-d1-d2-d3-d4-e-f del bando da parte dei componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata in tutte le sue parti, unicamente su appositi moduli predisposti dal Comune di Cairo Montenotte pena l'inammissibilità. I requisiti stessi sono attestati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 448/200. In caso di dichiarazioni false si applicano le sanzioni penali previste dall'art.496 del codice penale oltre a quelle previste dagli art. 75 76 del DPR 445/2000.

Qualora ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni non sia vero o che i documenti presenti siano falsi il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 8 e smi una percentuale non superiore al 50% degli alloggi è assegnata ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà. Si definiscono sotto la soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di ISEE pari o inferiore a €3.000,00. La rimanente quota degli alloggi è assegnata ai restanti soggetti secondo il seguente ordine prioritario che il Comune di Cairo Montenotte stabilisce ad ogni indizione di bando così come indicato dal regolamento comunale n. 32 17/6/2019 art.2 comma8.

### **Categoria di appartenenza**

- 1) nuclei familiari in condizioni abitative impropria
- 2) persone sole con minori
- 3) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili
- 4) anziani ultrasessantacinquenni
- 5) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio
- 6) nuclei familiari con presenza di malati terminali
- 7) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli
- 8) genitori separati o divorziati
- 9) appartenenti alle Forze dell'ordine
- 10) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione

### **Domanda di partecipazione**

La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da comuni appartenenti allo stesso bacino territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa esclusiva o principale.

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio. Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militare di pena e simili come disposto dall'art.5 del DPR 223/89 e smi. Possono altresì, presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lett. b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare

domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 su cui va applicata una marca da bollo da € 16.00 e compilata in tutte le sue parti unitamente al modulo predisposto dal Comune di Cairo Montenotte.

I moduli di domanda sono reperibili, a partire dalla data di pubblicazione del bando, presso l'ufficio casa dei Servizi Sociali del Comune di Cairo Montenotte via F.lli Francia, 14 e/o sul sito internet del Comune.

Per la prenotazione degli appuntamenti contattare telefonicamente 0195090656 int.2 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: [servizisociali@comunecairo.it](mailto:servizisociali@comunecairo.it)

La domanda compilata in tutte le sue parti e completa dei documenti richiesti potrà essere presentata nelle modalità di seguito indicata:

- mediante consegna a mano previo appuntamento;
- spedita entro i termini suddetti mediante raccomandata A.R. in busta chiusa all'indirizzo indicato nel modulo di domanda (farà fede la data indicata dal timbro postale)
- mediante Pec all'indirizzo: [protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it](mailto:protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it)

le domande saranno ricevute a partire dal **28/09/2020** e sino al **termine ultimo perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/12/2020**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine finale è fissato:

- alla data del **10/12/2020 entro le ore 12.00 per i residenti nella comunità europea.**
- alla data del **28/12/2020 entro le ore 12.00 per i residenti nei paesi extracomunitari.**

Le domande presentate oltre le scadenze fissate dal presente bando saranno dichiarate inammissibili del pari saranno escluse le domande presentate senza le modalità previste dal presente bando, saranno escluse le domande non contenenti la documentazione obbligatoria, non sottoscritte e prive di marca da bollo.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla L.R. 10/2004 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 613 del 25/07/2018.

Il Comune di Cairo Montenotte non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario effettuate da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali.

### **Documentazione obbligatoria**

Alla domanda deve essere allegata:

- documento di identità valido del sottoscrittore e codice fiscale;

#### qualora trattasi di cittadino straniero:

- copia della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno almeno biennale e avere una regolare attività di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi dell'art.27 comma 6 della L. 189/2002 ovvero copia del Permesso di Soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007;
- i cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono fornire, pena esclusione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D.P.R.n. 445/2000, la documentazione attestante l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Paese di provenienza;
- documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria ai sensi della D.l.g.s. 251/2007

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono fornire pena l'esclusione, ai sensi e con le modalità di cui all'Art.3 comma 4 del DPR 445/2000, la documentazione attestante l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze di nucleo familiare nel paese di provenienza.

Qualora trattasi di richiedente non residente nel comune di Cairo M.tte o in un comune facente parte del bacino di utenza "F" nel caso in cui sia prestare attività lavorativa oppure sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:

- dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività esclusiva o principale in un Comune di Cairo Montenotte o del bacino di utenza "F";

## **Documentazione da allegare per l'attribuzione dei punteggi richiesti:**

- Copia della certificazione ISEE in corso di validità;
- Qualora sia stata dichiarata situazione di invalidità o handicap grave, certificazione rilasciata dall'ASL;
- Qualora sia stata dichiarata la presenza di malati terminali apposita certificazione medica attestata lo stato;
- Qualora siano state dichiarate situazioni di ricongiungimento è necessario comprovare tale situazione con idonea documentazione;
- Qualora siano state dichiarate situazioni che comportino il rilascio dell'alloggio è necessario comprovare tale situazione con idonea documentazione;
- Qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell'alloggio è necessario comprovare tale situazione con idonea documentazione rilasciata dall'ASL;
- Qualora siano state dichiarate le condizioni per l'incidenza dell'affitto è necessario comprovare tale situazione con idonea documentazione e nello specifico: 1) copia contratto di locazione e registrazione anno 2019 oppure cedolare secca; 2) ricevuta pagamenti canone di locazione 2019 (bonifici bancari, bollettini o ricevute manuali con marca da bollo € 2.00);
- Documentazione comprovante i redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno 2018;

## **CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO SOGGETTIVE E OGGETTIVE**

### **Condizioni familiari**

#### **1. Anziani**

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni; PT. 20
- b) tutti con età maggiore di 65 anni; PT. 15

#### **2. Disabili**

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali.

Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esso equiparabili, PT. 30
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esso equiparabili; PT. 20
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esso equiparabili; PT. 15
- d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero a situazioni ad esso equiparabili; PT. 8

#### **3. Malati terminali**

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica PT. 8

#### **4. Famiglia di nuova formazione**

Nucleo familiare da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio, ovvero costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando e con minori; PT. 12
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando, senza minori; PT. 10
- c) famiglia di nuova formazione con minori; PT. 7
- d) famiglia di nuova formazione senza minori; PT. 5

per copia si intende coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del comune di residenza alla data di pubblicazione del bando, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio entro 6 mesi dalla assegnazione.

#### **5. Persone sole, con eventuali soggetti a carico**

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico; PT. 16
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata; PT. 15
- c) persona sola; PT. 8

#### **6. Stato di disoccupazione**

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente; PT. 18
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni; PT. 10
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni. PT. 8

#### **7. Ricongiungimento**

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; PT. 10
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda; PT. 10

#### **8. Casi particolari**

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico, o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso PT. 15
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzato dalla Prefettura al momento dell'assegnazione; PT. 15

### **Condizioni abitative**

#### **9. Rilascio alloggio**

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L.431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30/03/2016 :

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli accordi territoriali siglati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza; PT. 80
- b) sia decorso, al momento del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; PT. 60
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di pubblicazione del bando il termine fissato per il rilascio; PT. 30

#### **10. Condizione abitativa impropria**

Richiedente che abiti da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del bando presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di Emergenza Abitativa dal Comune presso Enti Pubblici e/o privati; PT. 70

### 11. Coabitazione

Richiedente che abiti con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità; PT. 15  
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado; PT. 12

### 12. Sovraffollamento

- a) sovraffollamento estremo (x\*) PT. 20  
b) sovraffollamento marcato (x) PT. 15

Numero componenti nucleo familiare	Numero stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile > = mq8)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2	X							
3	X*	X						
4	X*	X	X					
5	X*	X*	X					
6	X*	X*	X	X				
7	X*	X*	X*	X	X			
8	X*	X*	X*	X	X			
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X			

### 13. Condizioni dell'alloggio

- a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi; PT. 25  
b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi; PT. 20

### 14. Barriere architettoniche

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente); PT. 25

### 15. Condizioni di accessibilità

Richiedente, di cui al precedente punto 1) che abiti con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo; PT.13

### 16. Incidenza spese alloggiative

Richiedente titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all'abitazione principale, la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle linee "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e s.m.i. PT. 20

### 17. Situazione economica

Il punteggio per la condizione economica potrà essere compreso fra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra limite massimo di partecipazione (€.17.000,00 e 20.000,00) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{Limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{Limite ISEE}}$$

### 18. Residenza anagrafica e/o attività lavorativa.

Periodo di residenza e/o attività lavorativa nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune di Cairo Montenotte;

Periodo di residenza e/o attività lavorativa nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune di Cairo Montenotte		Periodo di residenza e/o attività lavorativa nella Regione	Periodo di residenza e/o attività lavorativa nel Comune di Cairo Montenotte	Punteggio
almeno 5 anni	e	almeno 8 anni		10
almeno 6 anni	e	almeno 8 anni		20
			almeno 4 anni	30
			almeno 6 anni	40

### 19. Punteggio partecipazione a bandi precedenti

Attribuzione di punti 0.50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di punti 5.

### MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- Le condizioni familiari ed abitative, riportate nell'allegata tabella, sono raggruppate (A1, A2.....F1, F2.....) in modo da escludere quelle incompatibili;
- si assegnano alle singole condizioni familiari ed abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;
- il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale;
- l'indicatore del disagio economico che deve assumere valore tra 0 ed 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare con le seguenti precisazioni:
  - nel caso di cui alla lettera b) del punto 5 dei criteri di cui alla D.G.R. n. 613/18 e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle "Condizioni familiari" si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;
  - dato che è stato fissato un limite massimo ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
  - per riportare la differenza ISEE–limite ed ISEE-nucleo nell'0 intervallo 0 – 1, occorre dividere tale differenza per l'ISEE-limite, ottenendo così valore 0 per ISEE-nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE-nucleo uguale a 0;
- i risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro, e al fine di attribuire i punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi per 100.

PUNTEGGIO CONDIZIONI : Disagio Familiare					
N.	Codice	Condizioni			Valore
1.	1a	Anziani			20
2.	1b				15
3.	2a	Disabili	Disabili	Disabili	30
4.	2b				20
5.	2c				15
6.	2d				8
7.	3a	Malati terminali	Malati terminali	Malati terminali	8
8.	4a		Famiglia nuova formazione		12
9.	4b				10



10.	4c				7
11.	4d				5
12.	5a	Persone sole		Persone sole	16
13.	5b				15
14.	5c				8
15.	6a		Disoccupazione	Disoccupazione	18
16.	6b				10
17.	6c				8
18.	7a	Ricongiunzione	Ricongiunzione	Ricongiunzione	10
19.	7b				10
20.	8a	Condizioni particolari	Condizioni particolari	Condizioni particolari	15
21.	8b				15
		F1 <=100	F2 <=100	F3 <=100	

PUNTEGGIO CONDIZIONI: Disagio Abitativo					
N.	Codice	Condizioni			Valore
1.	9a	Rilascio alloggio			80
2.	9b				60
3.	9c				30
4.	10		Alloggio improprio		70
5.	11a			Coabitazione	15
6.	11b				12
7.	12a			Sovraffollamento	20
8.	12b				15
9.	13a			Condizioni alloggio	25
10.	13b				20
11.	14			Barriere architettoniche	25
12.	15			accessibilità	13
13.	16			Affitto oneroso	20
		A1	A2	A3	A4
		<=100	<=100	<=100	<=100

### Formazione della graduatoria provvisoria

Il Comune di Cairo Montenotte verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti. Dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali. Può richiedere eventuali integrazioni stabilendo un termine per la presentazione della documentazione. Completata la procedura di istruttoria, il Comune di Cairo Montenotte determina per ogni domanda il punteggio complessivo e predispone in base a tali punteggi la graduatoria provvisoria. Detta graduatoria provvisoria è pubblicata per un periodo consecutivo di giorni 30 sul sito internet e sull'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte, dei Comuni del bacino di utenza "F" sul sito Web di ARTE SV e sul sito della Regione Liguria.

L'acquisizione di ogni informazione relativa alla graduatoria provvisoria è a totale carico e a responsabilità degli interessati. Solamente i concorrenti non idonei riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata AR.

I richiedenti devono comunicare necessariamente all'ufficio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda.

## Ricorsi

Avverso tale graduatoria provvisoria gli interessati possono far pervenire al Comune di Cairo Montenotte, ricorso scritto non oltre i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte.

Non sono valutabili ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto produrre nel termine del concorso.

E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

**Detti ricorsi vengono esaminati dalla CRER sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso.**

## Graduatoria definitiva

Conclusa la fase dell'eventuale esame delle opposizioni, il Comune di Cairo approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e ha validità a decorrere dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte che può disporre ogni ulteriore forma di pubblicità che ritenga opportuna.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giampaolo Vettorato Responsabile Area Servizi Sociali.

Ai concorrenti con pari punteggio si dà priorità ai residenti nel Comune che ha emanato il bando e si effettua il sorteggio tra i restanti concorrenti.

## Modalità per l'assegnazione degli alloggi

L'ente Gestore comunica al Comune gli alloggi disponibili.

Il Comune di Cairo Montenotte assegna gli alloggi, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva con le modalità previste dalla L.R. 10/2004 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale approvato con la delibera n. 32 del 17/06/2019 rispettando il rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare desumibile dalla tabella di cui sopra.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 8 della L.R.10/04 s.m.i. il 50% degli alloggi da assegnare è destinato ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà la restante quota sulla base della categoria di appartenenza nell'ordine stabilito dal presente bando.

Con l'avvertenza per per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia dei soggetti individuata dal bando occorre averne assegnato una nelle restanti categoria.

All'interno delle categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

L'assegnazione sarà preceduta dal controllo del mantenimento dei requisiti dettati dal bando pena la cancellazione dalla graduatoria.

Saranno cancellati dalla graduatoria coloro che rinunciano all'alloggio se non per ragioni legate all'accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute documentate.

Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto fra superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella sotto riportata:

Numero componenti nucleo familiare	Numero stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile > = mq8)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2	X							
3	X*	X						
4	X*	X	X					
5	X*	X*	X					
6	X*	X*	X	X				
7	X*	X*	X*	X	X			
8	X*	X*	X*	X	X			
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X			

Dalle superfici di cui sopra sono esclusi balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie.

Per i nuclei familiari composti da una sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore ai 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare del richiedente.

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art.3 c.3 lett.a) del D.M. n. 236/1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili.

Ai fini di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con ARTE ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria.

In caso di accettazione della proposta, l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtati dai futuri canoni secondo il piano concordato.

L'ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizza gli stessi ed esegue opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purchè in possesso dei requisiti d'accesso, fatta eccezione per il valore ISEE che non deve superare il limite previsto per la permanenza.

Gli assegnatari, prima della consegna delle chiavi vengono convocati a mezzo raccomandata o notifica nella sede ARTE per la sottoscrizione del contratto e successivamente per la consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

Qualora l'assegnatario, salvo giustificato e documentato impedimento non si presenti per la scelta dell'alloggio automaticamente viene cancellato dalla graduatoria.

Gli assegnatari prima della consegna delle chiavi devono presentarsi presso la sede ARTE SV nel giorno indicato a mezzo lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione. In caso di mancata sottoscrizione nei termini e salvo il caso di giustificato impedimento ARTE pronuncia la decadenza dall'assegnazione.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, ovvero 60 giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero, dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo eventuale proroga.

L'inosservanza del termine comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione salvo il caso di giustificato impedimento da documentare.

**Il responsabile del procedimento è il Dott. Giampaolo Vettorato**

#### **Norma Finale**

Per tutto quello non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n.10 del 29/06/2004 e ss.mm.ii., alla D.G.R. n.613 del 25/07/2018 e al Regolamento Comunale n.32 del 17/06/2019.

#### **Sanzioni**

1) In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

2) Gli assegnatari di alloggi ERP hanno l'obbligo di fornire all'ente gestore i dati anagrafici e l'ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare.

#### **Informativa Privacy**

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità, connesse al bando e per l'eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dagli Enti interessati conformemente alle disposizioni che regolano la specifica materia (Reg.UE 2016/679 - GDPR, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e dal DL.gs 196/2003

Titolare del trattamento è il Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia,45 tel. 019507071

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'area Servizi Sociali Via F.lli Francia, 14 0195090656

I concorrenti e gli interessati hanno, altresì, facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del predetto Decreto.